

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2007

Indice generale

Titolo I

Consiglio comunale

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento del Consiglio comunale

Art. 2 - Sede delle adunanze

Capo II – Presidenza

Art. 3 - Presidenza del consiglio

Art. 4 - Compiti del presidente

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

Art. 6 – Capigruppo

Art. 7 - Prerogative dei gruppi

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 9 - Commissioni permanenti

Art. 10 – Composizione

Art. 11 – Presidenza

Art. 12 – Funzionamento

Art. 13 – Funzioni

Art. 14 – Segreteria

Art. 15 - Commissioni temporanee

Art. 16 - Commissioni d'indagine, controllo o garanzia

Art. 17 - Disposizioni comuni

Titolo II – Consiglieri comunali

Capo I - Prerogative e diritti

Art. 18 - *Diritto d'iniziativa*

Art. 19 - *Richiesta di convocazione*

Art. 20 - *Proposta di deliberazione*

Art. 21 - *Contenuto dell'interrogazione*

Art. 22 - *Contenuto dell'interpellanza*

Art. 23 - *Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze*

Art. 24 - *Gli ordini del giorno*

Art. 25 - *Le mozioni*

Art. 26 - *Comunicazioni*

Art. 27 - *Norme comuni*

Art. 28 - *Mozione di sfiducia*

Art. 29 - *Riserva di controllo sulle deliberazioni di giunta*

Art. 30 - *Contenuto dell'interpellanza*

Titolo III – Funzionamento del consiglio

Capo I - Primo insediamento

Art. 31 - *Insedimento del Consiglio*

Capo II – Convocazione

Art. 32 - *Spedizione degli avvisi di convocazione*

Art. 33 - *Termini per la consegna degli avvisi di convocazione*

Art. 34 - *Contenuto degli avvisi di convocazione*

Art. 35 - *Ordine del giorno*

Art. 36 - *Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno*

Art. 37 - *Deposito degli atti*

Capo III - Svolgimento dei lavori

Art. 38 - *Pubblicità delle sedute*

Art. 39 - *Partecipazione ai lavori*

Art. 40 - *Ammissione di consulenti*

Art. 41 - *Ordine dei lavori*

Art. 42 – *Verifica del numero legale*

Art. 43 – *Discussione*

Art. 44 – *Mozione d'ordine*

Art. 45 – *Questioni pregiudiziale e sospensiva*

Art. 46 – *Fatto personale*

Art. 47 – *Comunicazioni*

Art. 48 – *Termine dell'adunanza*

Capo IV – Votazioni

Art. 49 – *Modalità generali*

Art. 50 – *Votazione palese*

Art. 51 – *Appello nominale*

Art. 52 – *Votazione segreta*

Art. 53 – *Esito della votazione*

Capo V - Disciplina delle adunanze

Art. 54 – *Comportamento dei consiglieri*

Art. 55 – *Comportamento del pubblico*

Art. 56 – *Scioglimento dell'adunanza*

Capo VI - Deliberazioni e verbali

Art. 57 – *Deliberazioni*

Art. 58 – *Pareri ed attestazioni*

Art. 59 – *Segreteria*

Art. 60 – *Verbale dell'adunanza*

Art. 61 – *Controllo delle deliberazioni*

Titolo IV – Norme finali

Capo unico – Disposizioni transitorie e finali

Art. 62 – *Approvazione del regolamento*

Art. 63 – *Entrata in vigore*

Art. 64 – *Diffusione*

TITOLO I
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento del consiglio

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al presidente del consiglio comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al consiglio comunale, a cui viene sottoposta dal presidente, previo parere del segretario comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, posta in Marano Vicentino in apposita sala.
2. Il presidente può disporre, per particolari esigenze, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo o sociale che facciano ritenere opportuna la riunione del consiglio in sede diversa dalla propria.

CAPO II
PRESIDENZA

Art. 3

Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Il Presidente, oltre a provvedere alla convocazione del consiglio, ne dirige i lavori e le attività.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è affidata al Sindaco.

Art. 4

Compiti del presidente

1. Il presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
2. In conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto, il presidente:
 - a) convoca il consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze;
 - b) dirige i lavori del consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5

Costituzione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono, di norma, in gruppo consiliare. Il gruppo può essere composto da uno o più componenti.
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al segretario comunale, entro dieci giorni dall'insediamento del consiglio o dalla loro formazione, i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al segretario comunale, indicando se intendano dar vita ad un nuovo gruppo o associarsi ad

un gruppo già costituito.

Art. 6

Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla nomina del capogruppo e del vice capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al segretario comunale dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano a norma di statuto.

Art. 7

Prerogative dei gruppi

1. I gruppi consiliari, a norma di statuto, possono riunirsi in appositi locali individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai gruppi consiliari è garantito il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri ed in particolare dei diritti di iniziativa in materia di indirizzo e di controllo.

Art. 8

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti dal vice capogruppo o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco. Può riunirsi sia preliminarmente alle adunanze del Consiglio Comunale, sia nel corso delle medesime, ove il presidente ne ravvisi la necessità. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno tre dei consiglieri in carica.
3. La riunione è valida quando siano presenti almeno due capigruppo e siano rappresentati almeno la metà dei consiglieri in carica. Non si tiene conto del limite della rappresentanza di almeno la metà dei consiglieri in carica se l'assenza è voluta o non giustificata.
4. La conferenza ha carattere consultivo.
5. Il presidente può sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico-istituzionale.
6. Su richiesta del Sindaco alla riunione può partecipare, con funzioni tecnico-giuridiche, il segretario comunale e/o altri funzionari comunali

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti, costituite al suo interno.

Art. 10

Composizione

1. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati dal consiglio con votazione segreta su conforme indicazione dei gruppi consiliari.

2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene in modo da garantire la presenza di almeno un componente di ciascun gruppo assicurando ai rappresentanti della lista di maggioranza la presenza di un numero di componenti superiore di almeno un'unità la somma dei componenti degli altri gruppi.

3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

4. Il sindaco ed i componenti della giunta comunale possono far parte delle commissioni permanenti.

5. Le commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni - per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno - del sindaco e dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune, del Collegio dei Revisori.

6. Il sindaco, i componenti della giunta ed i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, i presidenti delle commissioni temporanee possono disporre la convocazione delle rispettive commissioni in seduta ristretta ai soli componenti effettivi.

Art. 11

Presidenza

1. Funge da Presidente il coordinatore nominato all'atto della costituzione della Commissione.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il vice Presidente che viene nominato dalla Commissione nella sua prima seduta dando idonea comunicazione al Sindaco.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del

giorno degli argomenti da trattare.

4. Su richiesta scritta di almeno la metà dei commissari il presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

5. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Con le stesse modalità, per conoscenza, l'invito viene inviato al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

Art. 12

Funzionamento

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono valide quando sono presenti almeno tre componenti.

2. Le adunanze delle commissioni sono, di norma, segrete. La Commissione, all'unanimità, può decidere di riunirsi in seduta pubblica. Alla divulgazione dei lavori delle commissioni provvede, su richiesta del presidente, l'amministrazione comunale.

3. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni.

4. Per l'esame di questioni di carattere intersettoriali, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

5. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 13

Funzioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Gli atti, corredati della necessaria documentazione, sono trasmessi alle commissioni competenti prima della loro iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Le commissioni hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento di tale funzione.

3. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al presidente del consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del

consiglio comunale di relazioni, mozioni o proposte di deliberazione.

Art. 14

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni permanenti sono stabilmente affidate ad un dipendente comunale.
2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.
3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito, le dichiarazioni di voto dei commissari, le decisioni della commissione. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del consiglio comunale e depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Art. 15

Commissioni temporanee

1. Ove ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari temporanee, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare rilevanza e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.
2. Nei termini indicati dalle rispettive deliberazioni istitutive, le commissioni temporanee riferiscono al consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale contenente i risultati dello studio effettuato.

Art. 16

Commissioni d'indagine, controllo o garanzia

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di indagine, controllo o garanzia su materie ed eventi di specifico interesse comunale.
2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al consiglio.
3. Alla commissione sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. La segreteria generale coadiuva la commissione impartendo le necessarie direttive ed

adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione. Alla commissione non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni comunali e del personale dipendente, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

5. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato, o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

6. Preso atto del rapporto finale della commissione, il consiglio comunale adotta i provvedimenti consequenziali. Il segretario comunale cura la conservazione degli atti della commissione nell'archivio comunale.

Art. 17

Disposizioni comuni

1. Le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, comma 1, e 14, inerenti composizione, presidenza, funzionamento e segreteria, si applicano anche alle commissioni temporanee ed alle commissioni di indagine, controllo o garanzia di cui agli articoli 15 e 16 ad esclusione della presidenza della Commissione d'indagine, controllo o garanzia che viene attribuita secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Oltre ai consiglieri, possono far parte delle commissioni temporanee e delle commissioni di indagine, controllo o garanzia consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune.

3. La pubblicizzazione dei risultati delle commissioni di indagine è vincolata alle limitazioni disposte dall'articolo 16, comma 5.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 18

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del consiglio

comunale.

2. Con le modalità stabilite dallo statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:

- a) richiedere la convocazione del consiglio;
- b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
- c) presentare proposte di deliberazione;
- d) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
- e) presentare la mozione di sfiducia;
- f) richiedere il controllo di legittimità su atti deliberativi ;
- g) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 19

Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

Art. 20

Proposta di deliberazione

1. Ciascun consigliere può presentare, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.
2. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere seguito la procedura istruttoria prevista dalla legge.
3. La formulazione della proposta di deliberazione è effettuata dal proponente con il supporto delle risorse attribuite ai gruppi consiliari. Gli uffici competenti sono tenuti a rilasciare i previsti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché l'attestazione circa la copertura finanziaria entro dieci giorni dalla presentazione della proposta.
4. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio nella sua prima seduta utile.

Art. 21

Contenuto dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto. L'interrogante specificherà nella domanda se richiede risposta scritta al proprio domicilio o verbale in Consiglio. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello in cui sarà tenuta la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta. Alla risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato non segue alcuna discussione. L'interrogante ha solo la facoltà di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta avuta replicando per un tempo massimo di cinque minuti.

3. L'interrogazione, relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al presidente che ne dà diretta lettura al Consiglio.

4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 22

Contenuto della interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 23

Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene secondo le modalità indicate all'art. 35 comma 2°.

2. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le interrogazioni e le interpellanze da trattare saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, purchè siano pervenute entro il termine di cui all'art. 21- comma 2° -.

4. Nessun consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la

trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.

5. Se nessun consigliere proponente sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata.

6. Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.

7. La risposta ad ogni interrogazione ed interpellanza deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.

8. Per le interpellanze può replicare un solo consigliere, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

9. Alla replica del consigliere può seguire la discussione nella quale ogni consigliere può intervenire per non più di cinque minuti e per una sola volta. A chiusura, può replicare, il Sindaco o l'Assessore o Consigliere delegato.

10. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate di seguito l'una all'altra.

11. Qualora si debba trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la seduta del Consiglio, convoca la conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini fissati dai precedenti commi del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

12. Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate per esaminare affari di particolare importanza, di norma non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

13. Le interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

Art. 24

Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su documenti relativi a fatti o questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politici e sociali di carattere generale.

2. Sono presentati da ciascun Consigliere Comunale individualmente o in associazione con altri colleghi, per iscritto, almeno 10 giorni prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, prima delle interrogazioni ed interpellanze.

3. Solo se riguardano fatti urgenti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per scritto, almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta.

4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito

dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di due consiglieri per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Consiglio Comunale decide le eventuali forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

7. Il Sindaco dà esecuzione in conformità a tali decisioni.

Art. 25

Le mozioni

1. La mozione deve riguardare materia di competenza del Consiglio Comunale.

2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.

5. Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte d'iniziativa dei consiglieri.

6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

7. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al titolo terzo.

Art. 26

Comunicazioni

1. Il presidente può dare, in ogni momento della seduta, comunicazione su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non si apre la discussione, nè si procede a votazione.

Art. 27

Norme comuni

1. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni e quanto altro previsto nel presente titolo sono respinte dal Sindaco nei seguenti casi:

a) quando siano contrarie a norme di legge o di statuto o di regolamento.

b) quando sono prive di motivazione o con motivazione gravemente carente,

- c) quando usano linguaggio scorretto od offensivo verso persone,
 - d) quando contengono affermazioni diffamatorie, ingiuriose o comunque penalmente perseguibili.
2. Il rigetto viene disposto dal Sindaco, con atto motivato, dopo aver sentito il parere della Giunta Comunale.
 3. In ogni caso in cui non sia possibile, per validi motivi, rispettare i termini di risposta previsti negli articoli che precedono, il Sindaco comunicherà al proponente i motivi del ritardo ed il termine entro cui provvederà.
 4. Solo le mozioni e gli ordini del giorno, che abbiano contenuto deliberativo, devono essere accompagnati dai pareri di cui agli articoli 53 e 55 della legge 08.06.1990 nr. 142.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. I tempi e le modalità di presentazione ed approvazione di una mozione di sfiducia sono regolamentati dalla normativa statale e dallo Statuto comunale.

Art. 29

Riserva di controllo sulle deliberazioni di giunta e consiglio

1. Su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei consiglieri sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale o del consiglio comunale inerenti le seguenti materie:
 - a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzione del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
2. Il controllo di cui al comma precedente viene esercitato dal Difensore civico comunale dalla data di sua istituzione

Art. 30

Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune le informazioni e la documentazione in loro possesso.
2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato

di consigliere.

4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale, ai dirigenti o funzionari responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende o istituzioni.

6. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro tre giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di urgenza. Ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa, all'atto della richiesta viene precisato il maggior termine occorrente per il rilascio.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

PRIMO INSEDIAMENTO

Art. 31

Insedimento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della seduta di insediamento si procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti, previa constatazione della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità ed eventuale surrogazione dei consiglieri ineleggibili o incompatibili;
- b) giuramento del Sindaco;
- c) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore; .

3. Al momento della convalida di cui al comma 2 lettera a) qualsiasi consigliere che si trovi in condizione di ineleggibilità o incompatibilità deve far presente al consiglio tale situazione. Nel corso del mandato ciascun consigliere deve tempestivamente comunicare al consiglio le condizioni di incompatibilità eventualmente sopravvenute.

4. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente esecutivi.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Art. 32

Spedizione degli avvisi di convocazione

1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal presidente del consiglio, cui compete pure la determinazione della data della seduta, sentita la Giunta Comunale.
2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, sottoscritti dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, o, in alternativa, in forma telegrafica o per posta elettronica.

Art. 33

Termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:
 - a) Almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza quando il Consiglio viene convocato in via ordinaria;
 - b) Almeno 24 ore prima dell'adunanza quando il Consiglio viene convocato in via d'urgenza.
2. Nei casi di convocazione d'urgenza, qualora lo richieda la metà dei consiglieri assegnati, la votazione delle deliberazioni previste per tale seduta può essere rinviata al giorno successivo.

Art. 34

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) L'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
 - b) La specificazione se si tratta di riunione ordinaria od urgente;
 - c) L'elenco degli oggetti da trattare;
 - d) La firma del Sindaco o, in sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) La data dell'avviso;
 - f) L'eventuale indicazione degli affari di cui si prevede la trattazione in seduta segreta.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso la Sede Municipale ai fini della notificazione dell'avviso di convocazione, fermo restando l'obbligo di spedirgliene copia all'indirizzo da lui indicato se residente fuori dal Comune.

Art. 35

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, o da chi legalmente lo

sostituisce sentita la Giunta Comunale, salvo i casi di convocazione richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati o di convocazione d'urgenza.

2. L'elenco segue, di norma, l'ordine di precedenza di seguito elencato:
 - a) Proposte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo;
 - b) Proposte presentate con la richiesta di convocazione sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
 - c) Proposte del Sindaco e della Giunta comunale;
 - d) Proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione;
 - e) Proposte conseguenti al diritto di iniziativa della popolazione;
 - f) Mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno;
 - g) Comunicazioni del Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.

Art. 36

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno dell'adunanza viene recapitata:
 - a) ai responsabili dei settori
 - b) al Presidente del collegio dei revisori
 - c) agli organi di informazione che fanno riferimento al territorio comunale.
2. La cittadinanza deve essere avvertita della convocazione del Consiglio Comunale mediante:
 - a) affissione di manifesti in appositi spazi pubblici;
 - b) esposizione della bandiera il giorno fissato per la seduta sul balcone principale della Sede Municipale;
 - c) affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo pretorio a decorrere dalla data di consegna degli avvisi ai consiglieri;
 - d) ogni altro mezzo ritenuto idoneo quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o gravità.

Art. 37

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale secondo quanto previsto dall'art. 45 del vigente regolamento per la disciplina dei

procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.

2. I consiglieri hanno diritto di richiedere gli atti d'ufficio, i verbali consiliari e gli atti della giunta richiamati negli schemi di deliberazione.

3. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dai pareri prescritti dalla legge.

4. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità possono essere concordate con la conferenza dei capigruppo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 38

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.

2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio può essere convocato – relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola. Durante le sedute aperte non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

3. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.

4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

5. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al segretario comunale, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.

6. Alla divulgazione dei lavori del consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

Art. 39

Partecipazione ai lavori

1. I componenti esterni della giunta comunale prendono parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

Art. 40

Ammissione di consulenti

1. Nel corso della seduta il presidente può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

- a) dirigenti e funzionari comunali;
- b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;
- c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi;
- d) membri del collegio dei revisori del conto;
- e) difensore civico;
- f) esperti che possano dare un contributo a meglio precisare l'ordine del giorno trattato.

Art. 41

Ordine dei lavori

1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza, senza discussione.

3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
- b) comunicazioni urgenti del presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di una adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 42

Verifica del numero legale

1. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello. Se i consiglieri presenti non raggiungono il numero necessario per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta ed il segretario ne stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.

Art. 43

Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
 - b) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri;
 - c) dal presidente della commissione se l'argomento è proposto da una commissione consiliare permanente;
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti.
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il presidente dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.
7. Quando il consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il presidente, su motivata richiesta della conferenza dei capigruppo, può disporre:
 - a) una adeguata estensione dei termini di tempo individuali previsti dai commi 3 e 6;
 - b) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.
8. Quando il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare il bilancio di previsione, ogni Consigliere può intervenire per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di dieci minuti. Chiusa la discussione un Consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto utilizzando un tempo massimo di quindici minuti.

Art. 44

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il presidente, sentito il segretario comunale.

Art. 45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 46

Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.
3. Il presidente decide se il fatto sussiste. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 47

Comunicazioni

1. Al termine della seduta il presidente svolge eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Sulle comunicazioni il sindaco può consentire un breve intervento ad un consigliere per ciascun gruppo.

Art. 48

Termine dell'adunanza

1. La seduta consiliare è chiusa dal presidente al termine della trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e comunque non oltre le ore 24,00 del giorno di convocazione.
2. Se la seduta non può essere portata a termine il presidente avverte i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui.

CAPO IV

VOTAZIONI

Art. 49

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati per le votazioni in forma segreta sono effettuati dal presidente, assistito dal segretario e da due scrutatori - uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza - da lui designati prima dell'inizio della votazione.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione. La votazione si svolge secondo le modalità e nell'ordine seguenti:
 - a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate;
 - b) le proposte di emendamento sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine: 1) emendamenti soppressivi, 2) emendamenti modificativi, 3) emendamenti aggiuntivi; in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;
 - c) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione

conclusiva, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;

d) gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, sono sottoposti alla votazione sui singoli articoli prima della votazione finale su proposta del presidente o di almeno cinque consiglieri;

e) i provvedimenti composti o suddivisibili in parti distinte sono votati per divisione quando tale procedura sia richiesta da almeno cinque consiglieri ed il presidente la ritenga coerente con la natura e le finalità dell'atto in esame. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse sono inserite nello schema di provvedimento. La votazione per divisione non è consentita sugli atti di natura normativa e finanziaria.

4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 50

Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 51

Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo statuto, o in tal senso si è pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal segretario comunale. I consiglieri rispondono ad alta voce "sì" o "no" ed il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal presidente.

Art. 52

Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. Nella votazione a mezzo di schede ciascun consigliere scrive nella scheda, predisposta dalla segreteria, i nomi di coloro che intende eleggere. Il numero dei nominativi da votare è indicato nello schema di deliberazione.
3. Nei casi in cui la legge o lo statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano un numero limitato di nominativi. In tali casi, in conformità alle norme dello statuto in materia di validità delle deliberazioni, sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
5. Allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato dagli scrutatori. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al consiglio dal presidente.

Art. 53

Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del consiglio comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio presenti e votanti. In ogni caso deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. I consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa può essere ripetuta nel corso della stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari previsti dalla legge, un provvedimento non approvato alla seconda votazione o respinto alla prima non può, nella stessa adunanza, essere fatto oggetto di ulteriori discussioni o votazioni.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 54

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al presidente ed al consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico-amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione.
6. Non è consentita ai consiglieri l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi altro mezzo od atteggiamento che interferisca con le funzioni del Consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri stessi.
7. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.

Art. 55

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera delle Forze dell'ordine. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su

richiesta del presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il presidente - dopo averle diffidate verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

5. Le norme di comportamento del pubblico previste nel presente regolamento vengono espone nella sala consiliare.

Art. 56

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il presidente dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO VI

DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 57

Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata ai responsabili di settore.

3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dall'articolo 37 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.

4. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza del segretario comunale, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.

5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

6. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca,

modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 58

Pareri e attestazioni

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dei pareri, in quanto necessari:

a) del responsabile del settore che ha curato la predisposizione della proposta, in ordine alla regolarità tecnica;

b) del responsabile del settore contabile, in ordine alla regolarità contabile;

2. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati gli estremi ed il contenuto dei pareri obbligatori da parte di altri organismi ed enti.

Art. 59

Segreteria

1. Il segretario comunale, eventualmente coadiuvato dal vice segretario e da altri funzionari, prende parte alle adunanze del consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo.

2. Coadiuva il presidente nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.

3. Su richiesta del presidente o di altri consiglieri fornisce il proprio parere in merito alla legittimità delle proposte di emendamento formulate nel corso della discussione.

4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione del vice segretario e di altri funzionari incaricati.

Art. 60

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.

2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti

valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.

3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta, le loro dichiarazioni sono riportate integralmente a verbale. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria può avvalersi di attrezzature di registrazione magnetica e di elaborazione informatica. In quest'ultimo caso gli interventi non vengono trascritti e rimangono agli atti su supporto magnetico. I supporti magnetici vengono conservati presso gli archivi comunali per 10 anni.

4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.

5. Il verbale è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale. Viene approvato dal consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune verifiche. In caso contrario le proposte di rettifica sono accolte se approvate dal consiglio con votazione palese.

Art. 61

Controllo delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari soggette a controllo preventivo di legittimità sono inviate all'esame del Comitato Regionale di Controllo, entro i termini stabiliti dalla legge, a cura della segreteria generale.

2. L'invio al Co.Re.Co. di eventuali chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è effettuato:

a) dal presidente del consiglio comunale, qualora non sia necessario apportare formali modifiche o integrazioni all'atto originario;

b) tramite nuova deliberazione consiliare, qualora sia necessario apportare formali modifiche o integrazioni all'atto originario.

3. Le decisioni di annullamento totale o parziale adottate dall'organo di controllo sono comunicate al consiglio dal presidente, assieme alla proposta di adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.

TITOLO IV

NORME FINALI

CAPO UNICO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche abrogative, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 63

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 64

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata, a cura della segreteria:
 - a) ai Consiglieri Comunali in carica;
 - b) agli Assessori esterni;
 - c) al Collegio dei Revisori del conto;
 - d) ai Responsabili di Settore.
2. Copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala consiliare, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

\\SERVERNT\Regolamenti\ConsiglioComunale.doc